



Roma, 2 luglio 2009

Direzione Centrale Servizi ai contribuenti

OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009 – Ripresa degli adempimenti e dei versamenti- Attività di assistenza fiscale

INDICE

1.	Ripresa degli adempimenti e dei versamenti (art. 2).....	2
2.	Presentazione della dichiarazione mediante il 730 (art. 3, co. 4).....	3
3.	Adempimenti degli intermediari.....	4
4.	Adempimenti dei sostituti d'imposta.....	4

PREMESSA

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha stabilito che le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi nei casi di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione delle previsioni contenute nello stesso decreto-legge, devono essere emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario.

Il successivo comma 2, stabilisce che le suddette ordinanze hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, dello stesso decreto-legge ha disposto, al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, alla lettera g), *“la rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata”*.

Nei confronti dei soggetti che avevano il domicilio fiscale alla data del 6 aprile 2009 in un comune fuori dal cratere del sisma e, cioè, in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, l'ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009, ha stabilito la cessazione della sospensione alla data del 30 giugno 2009 nonché le modalità e i termini per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti fiscali.

1. Ripresa degli adempimenti e dei versamenti (art. 2)

Nei confronti dei contribuenti, anche in qualità di sostituti d'imposta, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale

o la sede operativa in un comune diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, la sospensione degli adempimenti disposta dal decreto 9 aprile 2009 cessa il 30 giugno 2009.

Gli adempimenti i cui termini scadono nel periodo oggetto della sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2009.

I versamenti devono essere eseguiti entro il 16 luglio 2009.

I contribuenti che hanno richiesto al sostituto d'imposta la sospensione delle ritenute avvalendosi della facoltà di sospensione concessa dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale del 9 aprile 2009, versano gli importi delle ritenute non subite in 5 rate di pari importo a partire dal 16 luglio 2009.

L'ordinanza stabilisce che le ritenute sono prelevate dal sostituto d'imposta in 5 rate di pari importo dalle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di luglio 2009 e versate con le modalità previste per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

I dipendenti cessati dal rapporto di lavoro, nei confronti dei quali non è possibile per il sostituto d'imposta effettuare il recupero, devono provvedere autonomamente al versamento delle ritenute sospese, nel rispetto dei termini predetti. Il sostituto d'imposta, in tal caso, dovrà indicare nel CUD relativo ai redditi erogati nel 2009 tali ritenute come "sospese".

Ai contribuenti che effettuano gli adempimenti e i versamenti nei termini previsti non si applicano sanzioni ed interessi.

2. Presentazione della dichiarazione mediante il 730 (art. 3, co. 4)

Le persone fisiche che alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, possono presentare ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale, entro il 30 giugno 2009, la dichiarazione mediante il modello 730, semprechè abbiano un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio fiscale.

I coniugi non separati possono presentare la dichiarazione congiunta usufruendo della proroga fino al 30 giugno solo se entrambi alla data del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale in un comune della provincia dell'Aquila diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009.

3. Adempimenti degli intermediari

Il CAF, o il professionista abilitato, rilascia al contribuente la ricevuta, modello “730-2 per il CAF o per il professionista abilitato”, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione e della relativa documentazione, elabora il prospetto di liquidazione modello 730-3 e lo consegna all’assistito unitamente alla copia della dichiarazione.

Tenuto conto che l’articolo 3, comma 4, dell’ordinanza n. 3780, stabilisce che il sostituto d’imposta deve effettuare le operazioni di conguaglio a partire dal mese di settembre 2009, si ritiene che i CAF e gli intermediari debbano far pervenire al sostituto d’imposta tempestivamente e comunque entro il 31 luglio 2009 i modelli 730-4. Entro la stessa data, trasmettono in via telematica la dichiarazione elaborata all’Agenzia delle entrate.

Il contribuente deve fornire all’intermediario l’informazione della sussistenza dei requisiti per fruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti fino al 30 giugno 2009. Tale informazione può essere annotata dall’intermediario che presta l’assistenza nel riquadro “Messaggi” del mod. 730-3 mediante l’indicazione della residenza.

In caso di dichiarazione congiunta, tale informazione deve essere acquisita dall’intermediario che presta l’assistenza con riferimento al dichiarante e al coniuge dichiarante.

4. Adempimenti dei sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta che, alla data del 6 aprile 2009, non avevano il domicilio fiscale nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, effettuano le operazioni di conguaglio di cui all’articolo 19 del predetto D.M. n. 164 del 1999, a partire dal mese di settembre 2009. Se entro la fine dell’anno il sostituto non conclude l’assistenza, effettua le comunicazioni secondo le ordinarie modalità.

I sostituti d’imposta che, alla data del 6 aprile 2009, avevano il domicilio fiscale nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, n. 39 del 2009, effettuano, ove possibile, le operazioni di conguaglio di cui all’articolo 19 del predetto D.M. n. 164 del 1999.

I sostituti d’imposta residenti nella provincia dell’Aquila che hanno inviato entro il 31 marzo 2009 il modello di comunicazione per la ricezione in via telematica i modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, riceveranno in via telematica il dati dei risultati contabili relativi ai propri dipendenti.

Come già precisato dalla circolare n. 21/E del 2009, la conferma del flusso informativo dei dati è dettata dalla considerazione che tale procedura semplifica gli adempimenti costituendo una più agevole modalità di ricezione del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730.

Si ritiene che, per effetto della tempistica stabilita dall'ordinanza n. 3780 del 2009 secondo la quale la presentazione del 730 è possibile entro il 30 giugno 2009 e le operazioni di conguaglio da parte dei sostituti d'imposta devono essere effettuate a partire dal mese di settembre 2009, non è dovuto l'interesse dello 0,40 mensile per le somme trattenute nel predetto mese. Il sostituto d'imposta si asterrà quindi dall'applicazione di detta maggiorazione, previa verifica della residenza del dipendente nel territorio dei comuni della provincia dell'Aquila diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009.

Si fa riserva di fornire istruzioni con riferimento ai soggetti con domicilio fiscale alla data del 6 aprile 2009 nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 come identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, nei confronti dei quali l'ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009 ha sospeso gli adempimenti e i versamenti fino al 30 novembre 2009 e previsto la possibilità di presentare la dichiarazione anche mediante il 730 entro il 26 ottobre 2009.